

Destinatari:

- Intermediari Finanziari affiliati
- Società di Audit e revisori

OAD-FIDUCIARI|SUISSE  
Monbijoustrasse 20  
Casella Postale 7956  
CH-3001 Berna

Tel. +41 31 380 64 80  
Fax + 41 31 380 64 31  
oad@fiduciarisuisse.ch  
www.oad-fiduciarisuisse.ch

CHE-114.114.805 IVA

Berna, 7 settembre 2015 PL/jr

*Organismo di autodisciplina in materia di riciclaggio di denaro*

## **Informazioni OAD del 7 settembre 2015**

Egregi signori  
Gentili signore,

dal nostro ultimo scritto informativo del 21 gennaio 2015, non solo è passato un certo lasso di tempo, ma da allora si sono concretizzate numerose modifiche legislative, talune delle quali nel frattempo entrate in vigore.

Con la presente circolare intendiamo informarvi in particolare sui temi seguenti.

1. Modifiche del Codice delle obbligazioni (CO): obbligo di registrazione.
2. Modifiche della Legge sui revisori (LSR): incompatibilità dell'attività di revisione con l'attività di intermediazione finanziaria.
3. Modifiche della Legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (LRD): identificazione ed accertamento dell'avente diritto economico.

Al riguardo di ogni tema troverete un'informazione separata. Le modifiche legislative hanno numerose conseguenze sia per gli intermediari finanziari sia per i revisori. Nel contesto della nostra formazione continua, questi aspetti saranno trattati in modo dettagliato nel corso dell'autunno.

Al riguardo dei corsi di formazione, vi rammentiamo che tra ottobre e dicembre 2015 sono previsti i seminari seguenti.

### **Formazione continua in ambito LRD, ciclo 2015/2016**

Vogliate osservare che i corsi di formazione continua LRD 2015/2016, a seguito delle radicali modifiche legislative, saranno concentrati nell'autunno del 2015. Qualora la vostra agenda non vi consentisse di partecipare a tali corsi, nella primavera 2016 saranno organizzati ulteriori corsi.

Vi rammentiamo che il programma dei corsi è pubblicato nella nostra pagina web e, nel caso non l'aveste ancora fatto, vi invitiamo a volervi iscrivere al più presto.

## Corsi per i revisori

Nel contesto della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, vi sono parimenti importanti novità. Durante il corso speciale per i revisori che si terrà in autunno 2015, avremo modo di presentarvi gli elementi innovativi e le proposte di soluzione che devono essere in futuro applicati.

I corsi per i revisori sono obbligatori per le imprese di revisione (Audit) riconosciute dal nostro OAD. Anche per questi vi rammentiamo che nel nostro sito internet sono pubblicati i prossimi corsi, ai quali vi invitiamo al più presto ad iscrivervi.

In merito alle specifiche informazioni riguardanti i tre temi citati precedentemente, osserviamo quanto segue.

Innanzitutto ci permettiamo di ricordarvi in modo succinto le diverse Leggi ed Ordinanze nel frattempo entrate in vigore.

In data 12 dicembre 2015 la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) è stata adattata alle nuove linee del Gruppo di azione finanziaria (GAFI) con recepimento nel nostro ordinamento delle stesse mediante decisione parlamentare. Il termine di referendum contro tali norme è scaduto il 2 aprile 2015 ed il Consiglio Federale ne ha stabilito l'entrata in vigore in data 29 aprile 2015 con i termini seguenti:

- le modifiche del Codice delle Obbligazioni (CO) e della Legge sul Collocamento Collettivo di Capitali (LICOL) sono entrate in vigore a partire dal **1. luglio 2015** al riguardo della trasparenza delle azioni al portatore, delle quote delle SAGL e delle cooperative;
- la LRD rivista implica sostanziali modifiche in ambito di diritto fiscale, diritto penale, Legge sull'esecuzione e sul fallimento e Codice civile svizzero, che saranno introdotte dal **1. gennaio 2016**. Con la stessa tempistica entrerà in vigore l'ordinanza LRD-FINMA. Nel contempo vi dovrebbe essere pure l'integrazione nella Legge dell'attuale Ordinanza in merito ai criteri di professionalità nel settore finanziario, che attualmente è pendente presso il Consiglio Federale.

Dal 1. gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge sulla sorveglianza dei revisori (LSR) rivista secondo le nuove disposizioni. In merito vi è stata un'adeguata informazione con la circolare nr. 1/2015 del 21 gennaio 2015.

Con l'entrata in vigore del CO modificato, si è reso necessario un generale adattamento ed una precisazione delle disposizioni legali in materia di LRD e segnatamente:

### **1. CO: Identificazione del socio e determinazione dell'avente diritto economico**

L'intermediario finanziario che si occupa di società è tenuto mettere in atto gli obblighi di diligenza raccogliendo i dati seguenti concernenti i proprietari delle società stesse:

- **SA con azioni al portatore:** allestimento di un elenco degli azionisti con nome e cognome, domicilio/indirizzo, data di nascita e nazionalità nel caso di persone fisiche, inclusa la percentuale di partecipazione al capitale ed ai diritti di voto. La trasformazione di azioni al portatore in azioni nominative potrà d'ora in poi avvenire con la maggioranza semplice.

- **SA con azioni nominative:** il libro delle azioni assolve alla seguente funzione: l'intermediario finanziario ha il compito di accertare la completezza e la correttezza del suo allestimento.
- ***In caso di società quotate in borsa non è necessario allestire alcun libro delle azioni.***
- **SAGL:** nonostante l'indicazione a Registro di Commercio del nominativo del detentore delle quote, deve essere tenuto un elenco dei soci.
- **Cooperative:** deve essere allestito un elenco dei partecipanti alla cooperativa.

Gli elenchi di cui sopra possono essere allestiti sia dalla società, sia con mandato assegnato ad un intermediario finanziario. Tali elenchi devono essere allestiti entro il **31 dicembre 2015**.

Ogni acquisto di azioni/quote sociali deve essere comunicato alla società entro il termine di un mese. Nello stesso termine di un mese la società deve notificare chi possiede singolarmente o in unione con terzi, le azioni di una società non quotata, qualora detenga un valore maggiore al 25% del capitale o dei diritti di voto (art. 697j CO). Questa persona/persona è/sono gli aventi diritto economico della società. Gli stessi obblighi valgono pure per i cosiddetti azionisti d'impresa, secondo l'articolo 46 lettera a della LICol.

L'OAD vi informerà in modo dettagliato circa le modalità di determinazione dell'avente diritto economico nel contesto della formazione continua che si terrà in autunno, come pure al riguardo dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LRD e dell'ordinanza ORD-FINMA, la cui entrata in vigore è prevista il 1. gennaio 2016. Allo stadio attuale le società e gli intermediari finanziari devono dotarsi di una dichiarazione al riguardo degli aventi diritto economico di società, quote sociali o quote di società cooperative nel rispetto del CO.

Questi elenchi devono essere allestiti in modo tale da poter essere rintracciati in Svizzera. Un membro del Consiglio di Amministrazione o della direzione deve essere domiciliato in Svizzera, affinché sia possibile l'accesso a tali informazioni. Questi elenchi devono essere a disposizione per 10 anni dopo ogni modifica di azionista/socio.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra, gli azionisti non possono esercitare i loro diritti (art. 697m del CO).

## **2. LSR: Incompatibilità nelle attività di intermediazione finanziaria e di revisione**

La verifica di un intermediario finanziario che è affiliato ad un OAD è permessa a società di revisione i cui revisori responsabili risultino accreditati presso l'ASR e dispongano di sufficienti conoscenze settoriali (100 ore di revisione nei 4 anni precedenti quale revisore accreditato e 4 ore di formazione continua all'anno, rispettivamente 200 ore di revisione e 4 ore di formazione continua per anno, in caso di nuova abilitazione).

Secondo l'art. 9a par. 1 lettera c della LSR, l'attività di intermediario finanziario non è compatibile con compiti di revisione. Ciò significa che imprese di revisione che sono nel contempo intermediari finanziari affiliati ad un OAD, non possono esercitare attività di revisione. A determinate condizioni (fino al 10% del capitale o dei diritti di voto) persone fisiche possono partecipare ad intermediari finanziari ed a società di revisione. Ulteriori dettagli al riguardo di tale argomento sono disponibili al link seguente [http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/docs/content\\_blaue\\_right.asp?id=31683&aktion=&omid=1063&lqi](http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/docs/content_blaue_right.asp?id=31683&aktion=&omid=1063&lqi)

Anche nell'ambito di questo tema, il vostro OAD approfondirà i relativi aspetti e presenterà alcune proposte di soluzione in occasione della formazione continua che si terrà in autunno.

### 3. Sguardo sugli imminenti obblighi collegati con la revisione della LRD

Oltre agli obblighi di comunicazione sanciti dal CO, a partire dal 1. gennaio 2016 entrerà in vigore la rivista LRD e l'ordinanza ORD-FINMA. Al riguardo di questa tematica rimandiamo all'articolo dettagliato apparso nel TREX 4/15 sotto il titolo "obbligo di comunicazione degli azionisti di società anonime private – verso un azionariato trasparente?" come pure all'articolo che apparirà nel TREX 5/15 sul tema della Legge sul riciclaggio di denaro e sulle relative conseguenze nel settore para bancario.

Con cordiali saluti.

OAD-FIDUCIARI|SUISSE



PD Dr.iur. Sabine Kilgus  
Presidente



Paolo Losinger, Fürsprecher  
Direttore